

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISTRIBUZIONE
DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE DI CATEGORIA NON DIRIGENZIALE E
RELATIVA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2021 SOTTOSCRITTO IL 30 NOVEMBRE
2021 (CCRL 15/10/2018 DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO
REGIONALE E LOCALE DEL F.V.G.)**

Il giorno 30 novembre 2021, presso la sede dell'ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana,

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 18 del 28 aprile 2021 *“Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e della produttività, nomina delegazione trattante di parte pubblica e fissazione delle linee d’indirizzo e direttive esecutive vincolanti con riferimento alla costituzione e alla destinazione del fondo 2021”*, con la quale si è provveduto a nominare la Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;

VISTO il Decreto del Direttore n. 48 del 01 marzo 2021, recante *“Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività (fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa). Costituzione fondo anno 2021 per l'ARLeF, ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G.”*, in virtù del quale è stata altresì imputata a bilancio la relativa spesa necessaria a valere per l'anno 2021 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022 del bilancio pluriennale 2021-2023 in ottemperanza al disposto di cui al principio contabile concernente la contabilità finanziaria – paragrafo 5.2 (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione – Servizio autonomie locali e funzione pubblica, Prot. n. 24287 del 01/10/2021, inviata a mezzo Pec e pervenuta all'ARLeF con Ns Prot. n. 1870 del 04/10/2021, avente ad oggetto l'invio del

IL DIRETTORE
Dott. William Cisilino



ARLeF
Dott. William Cisilino

CCRL di interpretazione autentica art. 32, commi 1 e 11, del CCRL 15.10.2018 per il personale non dirigente del Comparto unico, recante l'accordo intercorso tra la Delegazione trattante pubblica di Comparto e le OO.SS. rappresentative del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, circa l'interpretazione autentica dell'art. 32, commi 1 e 11, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia - triennio normativo ed economico 2016-2018;

ATTESO che in virtù del precitato accordo intervenuto con le parti sociali, si è reso necessario ridefinire l'importo annuo per dipendente equivalente delle risorse variabili di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018 a decorrere dal 01.01.2021, rettificandolo in tabella da € 1.000,00 ad € 586,00;

VISTO il Decreto del Direttore n. 246 del 09 novembre 2021, recante "*Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività (fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa). Rettifica decreto n. 48 del 01/03/2021 di costituzione fondo anno 2021 per l'ARLeF, ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G.*", in virtù del quale è stata rettificata la quota delle risorse variabili del fondo stesso, in conformità al precitato accordo tra la Delegazione trattante pubblica di Comparto e le OO.SS. rappresentative del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, circa l'interpretazione autentica dell'art. 32, commi 1 e 11, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia - triennio normativo ed economico 2016-2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 25 del 16 giugno 2021 "*Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Fissazione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti con riferimento al limite di contingentamento nelle assunzioni di personale dipendente a tempo determinato e nell'acquisizione di lavoro somministrato tramite agenzia interinale*", con la quale si è provveduto a stabilire le seguenti ulteriori linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti, in particolare:

- deroga ai limiti di cui all'art. 23, comma 1 e all'art. 31, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act applicabile direttamente alle pubbliche amministrazioni, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, nonché alle disposizioni ed al vigente C.C.R.L. applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine, prevedendo l'estensione a n. 2 unità

IL DIRETTORE
Dott. Wilfredo Cristino



CICCFP
DCE

di personale reclutabili sia con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo 01/09/2021 – 31/12/2022, intendendo l'accordo con le parti sociali prorogato di anno in anno a meno di eventuale disdetta da far intervenire entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno;

- facoltà per l'ARLeF di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nonché acquisire personale sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, risorse che si rendono necessarie in funzione dei reali fabbisogni in spesa corrente rilevati nell'ambito dell'impiego dei fondi statali previsti dalla legge n. 482/99, in particolare in seno al piano finanziario sotteso alle progettualità dello sportello linguistico regionale per la lingua friulana, nel limite di due unità indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato, derogando alle disposizioni di cui all'art. 23 e all'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015 ed al vigente CCRL applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine;

VISTO il CCRL 15/10/2018 e, in particolare, l'art. 32 in tema di fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto e l'art. 33 in relazione agli adempimenti degli enti;

ATTESO altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono disapplicate le disposizioni contrattuali, relative al sistema di alimentazione e di utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, non compatibili con la disciplina di cui all'art. 32 del succitato CCRL 15/10/2018;

VISTA la preintesa o ipotesi di accordo sottoscritta tra le parti in data 25 giugno 2021;

VISTE la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e sottoscritte in data 09 settembre 2021 rispettivamente dal Presidente della Delegazione Trattante (Direttore dell'ARLeF) e dal Responsabile del controllo interno di ragioneria;

VISTA la certificazione dei costi della presente contrattazione decentrata integrativa resa dal Revisore unico dei conti in data 17 settembre 2021 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40-bis, comma 1, del precitato D. Lgs 30 marzo 2001, nonché in ossequio al disposto di cui all'art. 6, comma 3, del CCRL 01/08/2002 e all'art. 6, comma 5, del CCRL

IL DIRETTORE
Doct. Giulio Cestlino



CISL FP
DCC

07/12/2006, in merito alla compatibilità delle risorse decentrate finanziate in relazione alla loro destinazione ed utilizzo, con i vincoli di bilancio dell'Ente in termini di imputazione contabile, di capienza e rispettiva copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché dei vincoli e limiti imposti da disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 17 settembre 2021, recante *"Ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività per l'anno 2021 (art. 21 CCRL del Comparto unico regionale e locale 01/08/2002). Autorizzazione alla sottoscrizione in via definitiva"*;

CONSTATATA la presenza del rappresentante CISL-FP nella persona del Sig. Giovanni Di Matola e l'assenza delle altre due sigle sindacali FP-CGIL e UIL-FPL;

Per quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Premessa

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è definito ai sensi del vigente Contratto collettivo regionale del lavoro del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, applicato al personale di categoria non dirigenziale dell'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana.

Atteso che in virtù del disposto di cui all'art. 56 della legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), l'ARLeF è stata inserita con decorrenza dal 1° gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, prevedendo, a valere dalla predetta data, l'applicazione al personale dipendente dell'ARLeF della disciplina contrattuale del Comparto unico - Enti locali.

In particolare, il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo disciplina l'utilizzo del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 1 e succ., del CCRL 15/10/2018, nonché stabilisce delle deroghe ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e al reclutamento di personale sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, nel limite di due unità indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato, regolando in particolare l'applicazione degli istituti contrattuali qui appresso elencati:


IL DIRETTORE
Dot. Vittorio Costantino



CISL FP
DTC

- a) disciplina del fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale nella categoria non dirigenziale (art. 21, comma 2, art. 26, comma 2 e art. 35, comma 2, del CCRL 01/08/2002, art. 36, comma 2, del CCRL 07/12/2006);
- b) compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi e qualità della prestazione individuale (art. 21, comma 2, lett. a), del CCRL 01/08/2002);
- c) compenso per lavoro straordinario 2021 (art. 17 CCRL 01/08/2002), a valere dal 01/01/2018 non più imputato a fondo ma direttamente a bilancio, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del CCRL 15/10/2018);
- d) fissazione termine ultimo per il godimento delle ferie arretrate;
- e) deroga al limite di contingentamento nelle assunzioni di personale dipendente a tempo determinato e nell'acquisizione di lavoro somministrato tramite agenzia interinale, di cui alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 e all'art. 31, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 ed al vigente CCRL applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine.

IL DIRETTORE
Dott. Wilfredo Cistino



L'assetto del personale in servizio interessato dalla presente procedura negoziale fra l'Ente e le competenti OO.SS. intervenute in questa sede, è il seguente:



Categoria e posizione economica	Numero	Tipo d'inquadramento
D5	1	Dipendente ARLeF a tempo indeterminato e a tempo pieno, a valere dal 15/10/2012, data di assunzione per mobilità esterna, attualmente titolare di Posizione Organizzativa dal 01/01/2017, al quale pertanto non compete alcuna voce economica a titolo di trattamento accessorio essendo omnicomprensiva la rispettiva retribuzione di

CISL FP
DZG

		posizione di spettanza
C1	1	Dipendente ARLeF a tempo determinato e a tempo pieno, a valere dal 01/01/2020 fino a tutto il 31/12/2021

Obiettivi e finalità

Con la sottoscrizione del presente Contratto Decentrato Integrativo, s'intendono perseguire le seguenti finalità:

- migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni dell'Agenzia, attraverso lo sviluppo delle competenze e attraverso percorsi di valorizzazione e crescita professionale del personale;
- riconoscere la professionalità e la qualità delle prestazioni lavorative;
- incentivare la produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa, affermando e valorizzando il principio del merito e della promozione della trasparenza nell'azione amministrativa;
- ampliare lo sviluppo professionale del personale ed acquisire più elevati livelli di motivazione, di consapevolezza e di responsabilizzazione della struttura rispetto agli obiettivi da perseguire;
- mantenere l'integrità del know-how all'interno dell'Agenzia.

Risorse


Il fondo delle risorse per l'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021 risulta in sintesi così costituito:

RISORSE DECENTRATE STABILI - ANNO 2021

CCRL	ex ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCRL 15/10/2018	32, c. 1, 15/10/2018	Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 (n. 1 unità)	€ 2.271,00
CCRL 15/10/2018	32, c. 3, 15/10/2018	Incrementi di cui all'art. 32, comma 3 (lett. d))	€ 0,00
CCRL 15/10/2018	32, c. 8, 15/10/2018	Incrementi di cui all'art. 32, comma 8	€ 0,00
CCRL 15/10/2018	32, c. 9 e 10, 15/10/2018	Trasferimento di personale ex art. 32, commi 9 e 10	€ 0,00

IL DIRETTORE
Dott. 



CISI FP


TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 2.271,00
--	-------------------

RISORSE DECENTRATE VARIABILI - ANNO 2021

CCRL	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCRL 15/10/2018	32, c. 1, 15/10/2018	Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 (n. 1 unità)	€ 586,00
CCRL 15/10/2018	32, c. 3, 15/10/2018	Incrementi di cui all'art. 32, comma 3 (lett. a)	€ 0,00
CCRL 15/10/2018	32, c. 8, 15/10/2018	Incrementi di cui all'art. 32, comma 3 (lett. b)	€ 1.262,46
CCRL 15/10/2018	32, c. 8, 15/10/2018	Incrementi di cui all'art. 32, comma 3 (lett. c)	€ 586,00
CCRL 15/10/2018	32, c. 9 e 10, 15/10/2018	Trasferimento di personale ex art. 32, commi 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI			€ 2.434,46
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE (DI CUI € 2.262,46 DI RISORSE VARIABILI INUTILIZZABILI A TITOLO DI ECONOMIE DI BILANCIO)			€ 4.705,46

L'ammontare delle risorse è stato determinato e costituito in ossequio alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia; le parti si riservano altresì di rideterminare le predette risorse nella loro entità, non appena acquisito parere regionale in materia di utilizzo di cui all'art. 32, comma 7, del vigente CCRL 15/10/2018.

Si richiama, a tal proposito, la norma regionale di cui all'art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), secondo cui *"Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016"*.

Il riferimento è all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, il quale recita: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione*

amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...."

All'atto della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, ancorché sia intervenuta la succitata norma contenuta nell'art. 10, comma 17, della legge regionale n. 23/2019, si è proceduto con la reimplementazione delle risorse di parte stabile consolidate e storicizzate in via pregressa, utilizzate solo per € 1.008,54, nonché delle risorse variabili utilizzate solo per € 586,00 come da successiva tabella, essendo la relativa quota di economie su risorse variabili direttamente imputabile ad economia di bilancio in caso di inutilizzabilità.

Si dà altresì atto delle previsioni normative contenute nell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 e delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al parere prot. n. 179877/2020 rilasciato alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, circa l'adeguamento del limite previsto dal succitato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, fissato all'anno 2016, in caso di maggior numero di dipendenti presenti rispetto al 31/12/2018, fattispecie che non sussiste nel caso dell'ARLeF in considerazione dello stato di invarianza della composizione numerica dell'Ente dal 31/12/2016 al 31/12/2020.

Si precisa inoltre che l'unico dipendente a tempo indeterminato dell'ARLeF, inquadrato nella categoria D, posizione economica D5, è attualmente titolare di Posizione Organizzativa Gestione finanziaria, economato e patrimonio, ex art. 44 del CCRL 07/12/2006, conferita con Decreto del Direttore dell'ARLeF n. 51 del 23/02/2017 ed autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 10 del 23/02/2017. Ai sensi del citato art. 44 del CCRL 07/12/2006, le rispettive retribuzioni di posizione e di risultato sono direttamente finanziate con risorse a carico del bilancio corrente al di fuori del fondo risorse decentrate di che trattasi, le quali assorbono tutte le competenze accessorie (indennità per la remunerazione di specifiche responsabilità, indennità di maneggio valori, compenso per la produttività individuale, etc.), compreso il compenso per il lavoro straordinario per un numero pari a 120 ore annue.

IL DIRETTORE
Dott. Vito...
[Handwritten signature]



CISL FP
[Handwritten initials]

RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' - UTILIZZO

VOCI ECONOMICHE	ANNO 2021
Progressione economica orizzontale in godimento e pagamento - a fondo (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002)	€ 1.008,54
TOTALE UTILIZZI STABILI	€ 1.008,54
TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA RISORSE STABILI (SOLO IN CASO DI MANCATA UTILIZZABILITA')	€ 1.262,46
RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' - UTILIZZO	
VOCI ECONOMICHE	ANNO 2021
Compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2, lett. a), CCRL 01/08/2002) a favore dell'unità di personale di categoria C, posizione economica C1, di cui alla tabella sopra rappresentata	€ 1.000,00
TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA RISORSE VARIABILI (SOLO IN CASO DI MANCATA UTILIZZABILITA')	€ 1.434,46
TOTALE GENERALE RISORSE STABILI E VARIABILI A PAREGGIO RISORSE COSTITUITE	€ 2.434,46

IL DIRETTORE
Dot. Wilfredo Cislino



1517
1517

A) DISCIPLINA DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA (ART. 21, COMMA 2, ART. 26, COMMA 2 ED ART. 35, COMMA 2, DEL CCRL 01/08/2002, ART. 36, COMMA 2, DEL CCRL 07/12/2006)

Si rinvia a nuovo eventuale accordo di preintesa per l'anno 2021, la possibilità di incrementare la consistenza delle risorse stabili del fondo, compatibilmente e in conformità alle disposizioni contrattuali di primo livello che entreranno in vigore in sede

di sottoscrizione del nuovo C.C.R.L. del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. per il triennio 2019-2021, attualmente in corso di negoziazione tra la delegazione trattante di parte pubblica regionale e le parti sociali.

Si concorda un tanto tra le parti al fine di poter stabilire l'attribuzione di una progressione economica orizzontale all'unità di personale dipendente a tempo indeterminato, tenuto conto dell'esigenza di adeguare la consistenza delle predette risorse stabili del fondo in funzione del reale fabbisogno ai fini della relativa copertura economico-finanziaria.

B) DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 21, COMMA 2, LETT. A), DEL CCRL 01/08/2002)

Le parti concordano di definire il sistema della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e della qualità delle prestazioni, al fine di riconoscere e valorizzare le professionalità presenti nell'Agenzia nonché favorire una politica retributiva e di impiego delle risorse orientata al risultato, al merito e al miglioramento delle prestazioni del personale, secondo la seguente griglia e schema strutturale di riferimento e successivo prospetto di quantificazione economica per categorie:

CATEGORIA	OBIETTIVI		COMPETENZE E COMPORAMENTI	TOTALE
B	INDIVIDUALI (PESO 20%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 60%	PESO 100%
C	INDIVIDUALI (PESO 30%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 50%	PESO 100%
D	INDIVIDUALI (PESO 40%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 40%	PESO 100%

Il criterio di commisurazione e redistribuzione delle risorse di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), CCRL 01/08/2002 (Produttività) nella contabilizzazione del loro valore massimo disponibile fra le unità di personale aventi diritto (nell'ipotesi di assegnazione del massimo punteggio attribuibile), che, nel caso di specie, si riducono ad un'unica risorsa inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, dipendente a tempo determinato e a tempo pieno dell'ARLeF per il periodo intercorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, per l'annualità considerata, è rappresentato dalla

IL DIRETTORE
Dot. Giuseppe Cislino



CISL FP
DTC

seguente tabella quali-quantitativa, in relazione al rispettivo livello di funzioni, attribuzioni e competenze professionali, responsabilità operative, amministrativo-contabili e patrimoniali, espresso dalla specifica categoria/posizione economica di inquadramento:

Valore unitario annuo per singolo punto assegnato	€ 10,00	CATEGORIA C - POS.EC.C1 (dipendente a tempo determinato dell'ARLeF dal 01/01/2021 al 31/12/2021)
---	---------	--

Il suindicato valore unitario per il 2021 (assegnato ad ogni singolo punto di valutazione delle singole unità di personale secondo il vigente sistema di valutazione), è espresso in funzione delle specifiche mansioni assegnate e del livello di responsabilità espletata all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

Nel caso di part-time in misura superiore al 90% si applica il valore unitario per singolo punto assegnato in ragione del 100%. Nel caso di part-time fino al 90%, il valore unitario per singolo punto assegnato è ridotto proporzionalmente alla percentuale di lavoro a tempo parziale stabilita.

Nel caso di presenza effettiva in servizio fra il 33% e il 99%, il valore unitario per singolo punto assegnato è ridotto proporzionalmente alla quantificazione della presenza effettiva stessa espressa in termini temporali. Non sarà in ogni caso considerato valutabile il personale che nel periodo oggetto di valutazione abbia avuto una presenza effettiva in servizio inferiore al 33%.

L'applicazione della modalità di erogazione dell'incentivo così come sopra indicata ha decorrenza, rispettivamente, per i periodi di valutazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

L'incentivo viene erogato in un'unica soluzione al massimo entro il mese di maggio 2022.

Incentivazione per la produttività

Il fondo destinato alla produttività, rideterminato annualmente, è ripartito in base ai seguenti criteri di misurazione e ponderazione:

- Produttività organizzativa (obiettivi organizzativi in ragione del 20%), cioè in funzione della valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente;
- Produttività individuale (obiettivi individuali in ragione del 30% per la sola categoria C, non sussistendo altre unità di personale aventi diritto

IL DIRETTORE
Dott. William Cislino



CISL
FF
D/20

all'erogazione del compenso incentivante), cioè in funzione della valutazione dell'apporto e contributo individuale finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e tenendo conto altresì dei comportamenti organizzativi (50% per la categoria C), più in generale in relazione all'impegno, qualità della prestazione, soluzione dei problemi, capacità di lavorare in gruppo, dimostrati dal dipendente valutato.

Valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi organizzativi

Il grado di realizzazione della prestazione organizzativa coincide con la media ponderata del grado di realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prestazione.

Valutazione del contributo individuale

La valutazione del contributo individuale si articola sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione adottata in sede di approvazione del Piano Triennale della Prestazione.

Correlazione tra la valutazione finale complessiva e la quantificazione della produttività

La correlazione tra la valutazione finale complessiva e la quantificazione della produttività saranno effettuate secondo quanto previsto dal seguente schema:

Fascia di punteggio	Fino a 59	da 60 a 80	da 81 a 100
Retribuzione	Valutazione negativa	80% di X	100% di X

C) DISCIPLINA DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (ART. 17, DEL CCRL 01/08/2002)

Il lavoro straordinario è una prestazione facoltativa che deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Il fondo costituito per l'anno 2021 ammonta a complessivi € 1.854,00 quale importo massimo stabilito in sede costitutiva già negli anni precedenti.

Ai sensi dell'art. 17, comma 10, del CCRL 01/08/2002, il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario rimane determinato in complessive 180 ore.

IL DIRETTORE
Dott. [firma]



CISL FP
[firma]


Come già previsto dall'art. 17, comma 7, del CCRL 01/08/2002, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate dal Direttore, anziché essere imputate a pagamento, possono alternativamente dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

D) FISSAZIONE TERMINE ULTIMO PER IL GODIMENTO DELLE FERIE ARRETRATE

In presenza di un saldo di giornate di ferie spettanti e non godute risultante al 31 dicembre di ciascun anno, si conviene tra le parti che il relativo godimento possa avvenire, anche per il personale dell'ARLeF, in continuità e in linea con le modalità di fruizione delle stesse da parte dei dipendenti regionali, entro la data del 31 ottobre dell'anno successivo a quello di maturazione.

In considerazione dell'istanza di parte sindacale, in ordine all'applicazione dell'art. 32 del vigente CCRL 15/10/2018, stante anche il disposto di cui al precitato art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), si rinvia a nuovo eventuale accordo di preintesa per l'anno 2021, la possibilità di incrementare la consistenza delle risorse stabili del fondo, compatibilmente e in conformità alle disposizioni contrattuali di primo livello che entreranno in vigore in sede di sottoscrizione del nuovo C.C.R.L. del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. per il triennio 2019-2021, attualmente in corso di negoziazione tra la delegazione trattante di parte pubblica regionale e le parti sociali.

IL DIRETTORE
Dott. ...
AR



E) DEROGA AL LIMITE DI CONTINGENTAMENTO NELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E NELL'ACQUISIZIONE DI LAVORO SOMMINISTRATO TRAMITE AGENZIA INTERINALE

CUL FP
AR

Premesso che:

- A. l'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, fissa il limite quantitativo di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato nella misura pari al 20% dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi;
- B. l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, fissa il limite quantitativo di assunzione con contratti di somministrazione a tempo indeterminato nella misura pari al 20% dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore;
- C. l'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 81/2015, fissa il limite quantitativo di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con contratti di somministrazione a tempo determinato, complessivamente, nella misura pari al 30% dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi;
- D. le parti riconoscono l'esigenza di derogare ai limiti di cui ai precedenti punti A, B e C, estendendoli a n. 2 unità di personale reclutabili sia con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia

interinale, indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo 01/09/2021 - 31/12/2022;


le parti convengono:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. durante il predetto periodo, l'ARLeF potrà stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nonché acquisire personale sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, nel limite di due unità indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato, derogando alle disposizioni di cui ai succitati art. 23 ed art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015 ed al vigente CCRL applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine;
3. il presente contratto collettivo aziendale avrà validità per il periodo 01.09.2021 - 31.12.2022, intendendo l'accordo con le parti sociali prorogato di anno in anno a meno di eventuale disdetta da far intervenire entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno.

Udine, li 30 novembre 2021

Per Organizzazioni Sindacali

Sig. Giovanni Di Matola CISL-FP



Per ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana

Dott. William Cisilino

